

REGOLAMENTO (CE) N. 946/2001 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2001

che deroga, per quanto riguarda il ritiro dei terreni dalla produzione, al regolamento (CE) n. 2316/1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1672/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) La concessione del pagamento per superficie nell'ambito del regime generale di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1251/1999 è subordinata all'obbligo di ritiro dei terreni.

(2) Nei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 556/2001 ⁽⁴⁾, è precisato che il periodo di messa a riposo deve iniziare non più tardi del 15 gennaio e che nessuna produzione agricola è consentita sui terreni ritirati.

(3) In seguito alle misure sanitarie adottate dalle autorità nazionali nell'ambito della lotta comunitaria contro la diffusione dell'afta epizootica, la circolazione del bestiame può essere soggetta a limitazioni e il ritmo normale di macellazione del bestiame non contagiato non può essere mantenuto. Pertanto, un numero eccezionalmente elevato di animali dovrà, in un primo tempo, essere mantenuto e nutrito nell'azienda.

(4) Occorre prendere tutti i provvedimenti opportuni affinché ciò avvenga in condizioni conformi al benessere degli animali.

(5) L'utilizzazione temporanea dei terreni messi a riposo nell'ambito del regime dei seminativi potrebbe alleviare la situazione. È pertanto opportuno che le autorità nazionali possano autorizzare, nei casi debitamente giustificati, l'utilizzazione temporanea dei terreni messi a riposo dall'entrata in vigore delle prime misure di restrizione degli spostamenti. Occorre tuttavia prevedere misure volte a garantire il rispetto del carattere non lucrativo dell'utilizzazione di questi terreni.

(6) La situazione sopra descritta è stata presa in considerazione nel regolamento (CE) n. 575/2001 della Commissione ⁽⁵⁾, che copre il periodo dal 1° marzo al 30 aprile 2001. Tenuto conto del perdurare della situazione, è opportuno prevedere una nuova deroga che dovrà entrare immediatamente in vigore.

(7) D'altra parte, a causa delle misure sanitarie adottate, alcuni produttori non possono effettuare la semina sulle superfici utilizzate in precedenza per l'alimentazione del bestiame. Occorre autorizzare le autorità nazionali ad ammettere queste superfici al regime del ritiro dalla produzione.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 19, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2316/1999, gli Stati membri possono autorizzare, nei casi debitamente giustificati, i produttori situati nelle zone sottoposte a restrizioni degli spostamenti a causa della manifestazione dell'afta epizootica:

- a) ad utilizzare i terreni messi a riposo per mantenervi e alimentarvi il bestiame dal 1° maggio 2001 sino alla fine del periodo di 30 giorni successivo alla revoca di tali restrizioni;
- b) a dichiarare come terreni a riposo le superfici utilizzate per l'alimentazione del bestiame tra il 15 gennaio 2001 e la data di applicazione delle misure di restrizione sanitaria.

Articolo 2

Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti opportuni per garantire il rispetto del carattere non lucrativo dell'utilizzazione dei terreni messi a riposo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle superfici ritirate dalla produzione per la campagna 2001/2002.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 280 del 30.10.1999, pag. 43.

⁽⁴⁾ GU L 82 del 22.3.2001, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 85 del 24.3.2001, pag. 6.